



2019 DIFA CUE
Prot n. 80482 del 26/07/2019
Ref 100/2019



CONVENZIONE DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA INTERNAZIONALE

TRA

L'UNIVERSITÀ DI PISA
E

LA FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO

PER L'ISTITUZIONE DI UN CURRICULUM INTERNAZIONALE

IN ETICA, POLITICA E RELIGIONI
NELL'AMBITO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA
DELL'UNIVERSITÀ DI PISA, IN CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI FIRENZE
E DEL DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE RELIGIOSE (PhD Sc. Rel.)
DELLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO

VISTI, con riguardo all'ordinamento italiano, la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art.19; il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; il vigente regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 17 maggio 2017, n. 25549;

VISTI gli Statuti della Facoltà di Teologia di Lugano del 30 ottobre 1998; la Costituzione apostolica *Veritatis Gaudium*, circa le Università e Facoltà ecclesiastiche dell'8 dicembre 2017; le Norme applicative della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* del 27 dicembre 2017; il vigente Regolamento per il Dottorato di Ricerca in Scienze Religiose (PhD Sc. Rel.);

L'Università di Pisa, rappresentata dal Rettore, Prof. Paolo Maria Mancarella

E

La Facoltà di Teologia di Lugano, rappresentata dal Rettore, Prof. René Roux.

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'Università di Pisa - per il Dottorato di Ricerca in Filosofia in convenzione con l'Università di Firenze - e la Facoltà di Teologia di Lugano, nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze religiose (PhD Sc. Rel.) si propongono, attraverso la presente convenzione, di istituire un percorso dottorale comune rivolto al curriculum di Etica, Politica e Religioni.

Tale percorso prevede il rilascio di un titolo doppio, uno per ciascuna delle due istituzioni coinvolte, ovvero l'Università di Pisa come sede amministrativa del Dottorato congiunto tra gli atenei di Firenze e Pisa, e la Facoltà di Teologia di Lugano, secondo i propri regolamenti.

Per motivi organizzativi e di coordinamento ogni istituzione nomina, secondo le proprie disposizioni interne, un proprio referente, che rimarrà in carica per il triennio di validità della convenzione. Al momento della sottoscrizione i referenti sono individuati nelle persone di

- Prof. Adriano Fabris, per il Dottorato di Ricerca in Filosofia, in convenzione Firenze-Pisa,
- Prof. René Roux, per il Dottorato di Ricerca in Scienze Religiose (PhD Sc. Rel.) della Facoltà di Teologia di Lugano.

Ogni modifica del referente, in ottemperanza agli statuti propri di ogni Istituzione, dovrà essere comunicata all'Università partner entro 30 giorni dalla avvenuta sostituzione.

Art. 2

Il percorso di dottorato ha durata triennale e si conclude con la presentazione scritta e la discussione orale di una tesi.

Il percorso dottorale è caratterizzato da soggiorni di studio e ricerca presso l'Istituzione partner, finalizzati alla preparazione e stesura di una tesi di Dottorato riconosciuta da entrambe le Istituzioni (doppio titolo).

Il periodo minimo di permanenza presso l'Ateneo ospite è stabilito in 12 mesi.

Art. 3

Ciascuna delle parti istituzionali si farà carico delle proprie spese di gestione amministrativa e di mobilità dei propri iscritti, in accordo con le proprie norme e con i regolamenti in vigore nel proprio ateneo.

Art. 4

I dottorandi che intendono ottenere il titolo doppio dovranno essere iscritti presso una delle Istituzioni convenzionate, che comunicherà tempestivamente, entro tre mesi, all'Istituzione partner i dati dello studente necessari per usufruire di tutti i servizi correlati al loro status.

Tutti i dottorandi devono soddisfare i requisiti e le condizioni di ammissione previste in entrambi gli Atenei interessati, inclusi i requisiti di competenza linguistica.

L'Istituzione partner valuterà volta per volta la possibilità di accogliere i candidati proposti dall'Ateneo partner anche sulla base della disponibilità di risorse e strutture. Dopo tale verifica il dottorando sarà iscritto contemporaneamente in entrambe gli Atenei.

Il dottorando è tenuto al rispetto di quanto stabilito nel presente accordo ed è vincolato allo svolgimento del Programma di ricerca.

Presso l'Ateneo ospitante, i dottorandi avranno i diritti dei dottorandi iscritti presso lo stesso Ateneo. Il dottorando dovrà rispettare i regolamenti e le consuetudini di entrambe le Università.

Tutti i dottorandi dovranno pagare le tasse universitarie presso l'Ateneo di prima iscrizione.

Ogni dottorando coinvolto nel Programma dovrà comunque pagare all'Università di Pisa la tassa regionale per il diritto allo studio.

Art. 5

Il dottorando, all'inizio della sua attività presso l'Università partner, dovrà dimostrare di essere in possesso di un'assicurazione sanitaria stipulata a titolo personale e valida per l'intero periodo di permanenza all'estero. Potrà essergli altresì richiesta la stipula di una polizza di responsabilità civile. Nello specifico:

- Per l'Università di Pisa il dottorando, dopo la sua iscrizione, è coperto da un'assicurazione infortuni INAIL, secondo la normativa vigente. Si raccomanda, tuttavia, ai dottorandi, per una maggiore copertura, di aderire ad un'ulteriore polizza infortuni, tramite il pagamento di un premio. Nell'ambito delle attività istituzionali, l'Università di Pisa garantisce inoltre ai dottorandi la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
- Per la Facoltà di Teologia di Lugano, il dottorando che intende risiedere in Svizzera è tenuto ad assicurarsi per le cure medico-sanitarie o a ottenere la relativa esenzione. L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle cure in caso di malattia o infortunio. I dottorandi che intendono mantenere la residenza nel loro paese di origine (residenza estera), devono informarsi sulle regole vigenti nel loro paese. Nell'ambito delle attività istituzionali, la Facoltà di Teologia di Lugano garantisce ai dottorandi la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Il dottorando è tenuto a uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorato, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili delle strutture presso le quali di volta in volta svolgono l'attività di ricerca.

Art. 6

Gli iscritti al Dottorato svolgono la loro attività sotto la direzione e la responsabilità di un docente da loro prescelto e confermato, quale Responsabile (tutore), dai Collegi di dottorato delle Istituzioni coinvolte; questi ultimi dovranno prevedere la rappresentanza di alcuni docenti dell'Istituzione partner, così come dovrà risultare dalla proposta di istituzione del ciclo di dottorato coinvolto. Ogni dottorando potrà svolgere la sua attività di ricerca nelle sedi convenzionate, secondo le proprie necessità e sulla base di un programma approvato dai Collegi di dottorato delle Istituzioni coinvolte nel presente accordo.

In caso di rinuncia di uno o di entrambi i supervisori le istituzioni partner si attiveranno al fine di individuare le soluzioni possibili volte a garantire il conseguimento del titolo.

La partecipazione al Programma congiunto non esime il dottorando dagli eventuali obblighi di frequenza di corsi e superamento di prove intermedie previsti dal Corso di dottorato di ricerca nell'Ateneo di prima iscrizione.

Art. 7

Le tesi di dottorato sono presentate presso l'Università di appartenenza, nelle forme previste dalla legislazione nazionale e dagli ordinamenti e regolamenti locali. Al termine della discussione della tesi è conferito al candidato il titolo di Dottore di ricerca (PhD) riconosciuto dalle Istituzioni interessate. Della commissione di esame, composta secondo le norme dell'Istituzione di appartenenza, farà parte almeno un docente rappresentante di ciascuna delle due sedi interessate.

Se non diversamente convenuto, le spese di missione dei membri della Commissione giudicatrice dell'esame finale saranno sostenute dal Centro di Spesa cui afferisce il Corso di Dottorato di Ricerca dall'Università di prima iscrizione.

Art. 8

Le modalità di redazione e presentazione della tesi, e gli adempimenti necessari al rilascio del titolo di Dottore di Ricerca (PhD), verranno stabilite dall'ordinamento dell'università presso la quale viene consegnata la tesi. La tesi potrà essere scritta in italiano, francese, inglese o tedesco e dovrà contenere un riassunto di circa 30.000 battute, spazi compresi, scritto in inglese. La tesi di dottorato dovrà essere depositata presso le due università secondo le modalità previste dalle rispettive normative. L'Università di appartenenza è tenuta a comunicare l'avvenuta discussione della tesi all'Università partner.

Art. 9

L'Università di Pisa e la Facoltà di Teologia di Lugano, sulla base di un'unica discussione di tesi, si impegnano a rilasciare ciascuna con un proprio diploma il titolo:

- per l'Università di Pisa: il titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia curriculum Etica, Politica e Religioni;

- per la Facoltà di Teologia di Lugano: il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze religiose (PhD Sc. Rel.).

Il Dottore di Ricerca (PhD) potrà utilizzare alternativamente la definizione italiana o quella dell'Istituzione partner.

Art. 10

La paternità e la titolarità dei diritti di sfruttamento che possono essere generati dalla tesi di degli studenti sono regolate dalla legislazione vigente in materia di proprietà intellettuale in ciascun paese e in conformità con gli statuti e i regolamenti delle università firmatarie.

Art. 11

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a partire dall'ultima firma. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione scritta all'altra, con sei mesi di preavviso. In ogni caso le parti si impegnano a garantire la conclusione delle attività in corso senza alcuna conseguenza per gli studenti che abbiano avvitato i loro studi nel quadro della presente convenzione. In considerazione del carattere innovativo della istituzione del Dottorato di Ricerca (PhD), i due Collegi di dottorato possono proporre le modifiche ritenute opportune per un migliore funzionamento del Corso.

Il percorso congiunto del singolo dottorando termina in caso di:

- rinuncia per iscritto del dottorando a proseguire il Programma congiunto;
- mancata iscrizione da parte del dottorando presso una delle Università partner;
- esclusione del dottorando presso l'Ateneo di prima iscrizione o l'Ateneo partner.

La cessazione del presente accordo comporta la decadenza dal corso di dottorato nell'università partner.

Resta inteso che, il dottorando potrà conseguire il titolo nell'Ateneo di prima iscrizione, fatto salvo l'assolvimento degli obblighi amministrativi e didattici previsti dal Regolamento del corso e dal Regolamento dell'Ateneo di prima iscrizione.

Art. 12

Le parti si impegnano a risolvere in modo amichevole qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione della presente Convenzione. La risoluzione di eventuali controversie sarà devoluta ad un collegio di mediazione composto da un membro designato da ciascuna

Università partner ed uno scelto di comune accordo. In caso di impossibilità ad un accordo consensuale, la controversia sarà risolta dalla Corte situata nel luogo nel quale ha sede l'ente convenuto.

Art. 13

Le parti acconsentono che “i dati personali” raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione
L'Università di Pisa è soggetta al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo “*Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)*.” La Facoltà di Teologia di Lugano assisterà Unipi nell'adempiere ai suoi obblighi di proteggere tutte le informazioni di identificazione personale dei suoi studenti e tratterà tutte queste informazioni come strettamente confidenziali. Per maggiore chiarezza, nulla nel presente Accordo o in qualsiasi attività avviata in base al presente sarà interpretato in modo tale da richiedere a Unipi di violare qualsiasi obbligo imposto dal GDPR.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa vigente del Paese dell'Università di prima iscrizione del Programma congiunto.

Art. 15

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Pisa, 23/07/2019



Il Rettore dell'Università di Pisa
Prof. Paolo Maria Mancarella

UNIVERSITÀ DI PISA

Lugano, 6 giugno 2019



Il Rettore della Facoltà di Teologia di Lugano
Prof. Dr. René Roux

